PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 4

Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it